



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones Benedicti XIV. ab Anno 1746. usque ad
Annum 1749

Luxemburgi, 1753

LXVII. super conservatione, & refectione Viarum Publicarum. 30.
Decembris.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74761](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74761)

Sanctio poenalis.

Beneficio, & Juribus Colligantium in aliquo præjudicare.

Nulli ergo omnino Hominum liceat, hanc paginam Nostræ abfolutionis, fuppreffionis, extinctionis, concessionis, appropriationis, fecularizationis, dispensationis, Indulti, erectionis, institutionis, difmembrationis, feperationis, exemptionis, assignationis, fubjectionis, unionis, incorporationis, licentia, impertitionis, flatus, declarationis, applicationis, fuppletionis, Jurifpatronatus, refervationis, extenfionis, ampliationis, constitutionis, decreti, mandati, derogationis, voluntatis, & intentionis infringere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præfumpferit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoftolorum ejus fe noverit incurfurum.

Dat. Pont. A. IX. die 23. Decembris 1748.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorè Anno Incarnationis Dominicæ millefimo feptingentefimo quadragefimo octavo, Decimo Kalendas Januarii, Pontificatus Noftri Anno Nono.

Loco † Plumbi.

LXVII.

Super confervatione & refectone Viarum publicarum.

BENEDICTUS EPISCOPUS

Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

Proccemium.

Um omnibus commiffi Nobis Populi utilitatibus, & commodis, pro rerum occurrentium opportunitate, fedulo profpicere non omitimus, illud etiam cavendum providendumque judicamus, ut quæ maturo confilio a Nobis utiliter conftituuntur, futuris quoque temporibus inconcufla permaneant, nec unquam, ut fæpe aliàs eveniffe compertum eft, annorum decurfu in oblivionem & defuetudinem recidunt.

Pont. editi Chirographum pro confervatione, & refectone Viarum.

Cum igitur nuper, ad removenda nonnulla damna, & incommoda, quibus Almæ Urbis Noftre Civis, aliofque in ea, & prope illam Urbana, & ruflica prædia obtinentes, etiam Sacra, & Religiofa Loca, feu Ordines, Inftituta, & Societates, ob neceffariam Viarum tam ipfius Urbis, quàm Suburbicarii tractus confervationem & refectonem, frequenter affici cognovimus, univerfà rei natura accurate perfpèctâ, ac multiplici incommodorum origine perfpèctâ, in fuis fontibus indagatâ, providas hac de re Prædecefforum Noftrorum Conftitutiones confirmando, ac, ubi opus fuit, declarando, & moderando, certas quafdam Leges, & Ordinationes, noftri Motus proprii fchedula fub die vigeſima octava elapfi menfis Octobris manu Noftre fignata complexas ediderimus; quibus, non fine jufta prædictorum omnium indemnitate, tum incolarum, advenarumque uſibus, & commoditatibus, tum etiam Pontificæ Refidentia: fplendori, & majefitati fatis confultum fore putavimus; reliquum eft ut ad hujufmodi Legum, & Ordinationum perpetuam firmitatem, debitamque executionem afſerendam, ipfam hujufmodi fchedulam, quam minus folemni forma conceptam, non ita pridem promulgari juſſimus, novo ac perenni Apoftolicæ auctoritatis robore communicamus. Ejus autem fchedula tenor talis eft, videlicet:

Quod pro illius obſervantia confirmare intendit.

Tenor dicti Chirographi.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Motu proprio &c.

Li Clamori delli

Sono talmente crefciuti da qualche tempo a queſta parte li clamori de' Luoghi Più, e

di altri, che poſſiedono Cafe, Fabbriche, & altri Fondi in queſta noſtra Città di Roma, per le gravi, & continue Contribuzioni, alle quali medefimi ſono forzati ſoccombere per il mantenimento, & rifacimento delle Strade, che finalmente hanno riſvegliata la Noſtra Paterna proviſenza, & ci hanno perſuaſi, & indotti a dargli, come in appreſſo, il dovuto regolamento. Volendo adunque Noi, che ſi conſervi, anche in rapporto alle pubbliche Strade, il decoro di queſta noſtra Sacerdotale, & Regia Refidenza, ma non perciò, che ſi aggravino più del biſogno i noſtri amatiffimi Sudditi, come forſe è ſeguito per lo paſſato, o per non eſſerſi a ſuo tempo rifarcite le Strade in queſte parti, nelle quali incominciavano a romperſi, o per eſſerſi troppo ſpeſo, & quaſi in ogni mutazione di Magiſtrato, variata & mutata la forma delle medefime, ora elevandole, & ora deprimentole, ora incurvandole nel mezzo, ed ora facendole a ſchiena d' Afino, ora laſciandole a Baſtardoni, ora a Pietre groſſe riquadrate, & ora a Quadrelli, ora in Calce, & ora in Rena, & finalmente per altre cauſe, motivi, & preteſti, & tal volta ſenza neppure laſciare alli Poſſeſſori Adiacenti il tempo conveniente per fare al Magiſtrato, & Tribunale, & in caſo di aggravio, a Noi ſteſſi le giuſte loro rappreſentanze:

Quindi è, che in virtù della preſente Cedola, nella quale vogliamo, che ſi abbia per eſpreſſo, & di parola in parola inferito l'intero tenore delle Conſtituzioni, Brevi, Chirograſi, Motu proprij, & altre quaſivoglia Lettere Apoftoliche di Martino V., Siſto IV., Leone X., Pio IV., Pio V., Gregorio XIII., Innocenzo XII., Clemente XII, & di qualunque altro Noſtro Predeceſſore, & quelle confermando, & approvando nelle parti uniformi, & reſpettivamente moderando, & rivocondo nelle parti contrarie, o difformi da queſta Noſtra preſente Diſpoſizione.

Di Noſtro Moto proprio, certa ſcienza, matura deliberazione, & pienezza della Noſtra ſuprema poteſtâ, vogliamo in primo luogo, comandiamo, & ordiniamo, che Monſignor Preſidente, li Maeſtri di Strade, & altri Uffiziali pro tempore del Tribunale, per obbligo di loro Uffizio, & reſpettivamente li Poſſeſſori Adiacenti per loro proprio Intereſſe, debbano per lo avvenire attentamente invigilare, che le Strade dentro Roma non vadano in ſaſcio, ma di mano in mano, che ſi andaranno in qualche parte movendo, guaſtando, o rompendo, debbano inſiſtere, che in tal parte moſta, guaſta, o rotta tiano prontamente rifarcite: Per il quale eſſetto vogliamo, che li Maeſtri di Strade ſuddetti viſitino perſonalmente almeno due volte l'anno, cioè nel principio della Primavera, & dell'Autunno, le Piazze, Strade, & Vicoli de' loro reſpettivi Rioni; & che li Poſſeſſori debbano benſi prendere dal Tribunale, & Magiſtrato la ſolita licenza, pagando per eſſa al Notaro bajocchi due, ſecondo il preſcritto nella Taſta della fan. Mem. d'Innocenzo XII. Noſtro Predeceſſore al num. 10.; ma nel tempo medefimo vogliamo, & ordiniamo, che non ſia lecito ne a Monſignor Preſidente, ne alli Maeſtri di Strada, ne ad altri Uffiziali, & Miniſtri del ſuo Tribunale negare, o ritardare ad alcuno di detti Poſſeſſori Adiacenti la ſudetta licenza di rifarcite a ſue proprie ſpeſe: Altrimenti li detti Poſſeſſori debbano ricorrere a Noi, & al Noſtro Uditore pro tempore, quale vogliamo, che in tal caſo non ſolo dia gratis la detta licenza, ſupplendo in queſta parte l'Uffizio del Magiſtrato, ma in oltre condanni il Magiſtrato medefimo, che avrà negata, o ritardata la licenza a tutti li danti, che avrà patito il Poſſeſſore per cauſa di detta negativa, o ritardo.

Quante volte poi una Strada farà talmente confumata,

Luoghi Più e di altri Poſſeſſori della Cafe, hanno moſto l'abito no di Poſſeſſore a preſentare ſeguente ſe veſtimen.

Si conmano le rific. Caſe in ciò, & non loro trario il preſente dola di Mo proprio.

Si ordina a Monſignor Preſidente, ed agli Uffiziali del Tribunale delle Strade, & alli Poſſeſſori Adiacenti, che debbono invigilare il riaricimento delle Strade.

Ad ogni Poſſeſſore Adiacente alla Strada dovrà concederli la licenza di riaricare a proprie ſpeſe.

In caſo che veniſſe negata, o ritardata detta licenza, potrà ogni Poſſeſſore Adiacente ricorrere a N. S. & al ſuo Monſig. Uditore, il quale gliela darà gratis. Dovendoli fare di nuovo

1748.

una Strada, dovranno intimarsi personalmente almeno otto giorni prima tutti li Possessori.

I quali potranno ricorrere se saranno gravati.

Del Riparto della Spesa.

Sarà in arbitrio del Possessori Adiacenti di rifare la porzione della Strada, che loro toccherà.

Quando sia lecto al Tribunale di farla rifare, e trattare ex Officio, e ripartire la spesa sopra li detti Possessori Adiacenti.

sumata, e guasta, che non possa più rifarsi, ma sia veramente necessario rifarla tutta di nuovo: In tal caso vogliamo, & ordiniamo, che otto giorni almeno prima, che si tocchi detta Strada, debbano onninamente con Intimazioni personali, o al più lasciate nelle mani dei Domestici, per le quali vogliamo si paghino bajocchi cinque per ciascheduna, intimarsi, e chiamarsi a Congresso avanti Monsignor Presidente, o avanti quel Maestro di Strada, a cui appartiene, tutti, e singoli Possessori Adiacenti obbligati al rifacimento, per vedere, e deliberare se sia veramente necessario, che la Strada si rifaccia tutta di nuovo, oppure possa ancora rifarsi, e rappezzarsi nelle parti guaste, & rotte. E risolvendosi dal Magistrato, e Tribunale, che la Strada si rifaccia tutta di nuovo, vogliamo, che non possa mettersi mano all'opera, prima che scorrano altri tre giorni dal giorno di detta risoluzione, e deliberazione; affinché se alcuno de' Possessori si credesse gravato, possa in detto tempo ricorrere a Noi, & al nostro Uditore pro tempore per la dovuta giustizia.

Passati detti tre giorni senza ricorso, oppure essendo questo rigettato, come ingiusto, dovranno gli Architetti, e Sotto Mastri del Tribunale fare lo scandaglio, misura, e filo della nuova Strada, con il riparto della porzione, che tocca a ciascheduno de' Possessori Adiacenti, e questi produrre, e rilasciare negli Atti del Notaro del Tribunale. Dopo di che vogliamo, che sia in arbitrio, e facoltà de' medesimi Possessori, e di ciascuno di essi, di rifare a spese proprie, e per mezzo de' propri Muratori, & Operarij la porzione, che li tocca, anche rispetto alla guida di mezzo, purchè però li detti possessori ne facciano negli Atti del Tribunale espresa dichiarazione dentro il termine di tre giorni da computarsi dal giorno, che saranno stati rilasciati negli Atti medesimi lo scandaglio, misura, e riparto suddetti. Ordinando, e dichiarando, che di questo arbitrio, e facoltà debbano indistintamente godere i Possessori, o che la Strada si rifaccia in Calce, o che si rifaccia in Rena, o in altro qualunque modo, e che in tal caso il Magistrato, e Tribunale, gli Architetti, & altri Uffiziali del medesimo non abbiano altro dritto, peso, & incombenza, se non che, dopo compiuta l'opera, riconoscere, se la Strada, o porzione di essa, che sarà stata rifatta dalli Muratori, & Operarij di essi Possessori, sia stata rifatta ad uso d'arte, & a tenore dello scandaglio, filo, e misura deposta come sopra negli Atti, prima, che si mettesse mano all'opera medesima; nè per detto scandaglio, misura, e riparto possa da detti Architetti, e Sotto Mastri pretendersi, o esigersi maggior mercede di quella, che trovasi stabilita, e prescritta nella detta Tassa Innocenziana al num. 101.

Se poi li Possessori Adiacenti, o alcuni di essi, dopo essere stati intimati, come sopra, e dopo essere stati esibiti negli Atti lo scandaglio, misura, e riparto suddetti, non avranno dichiarato dentro il termine di tre giorni di voler rifare la Strada, e porzioni, che loro toccano, a spese proprie, e con i propri Muratori, e Operarij, o se anche non avranno dentro un congruo tempo, dopo detta dichiarazione, da stabilirsi da Monsignor Presidente, posto mano all'opera, e quella ridotta al suo dovuto compimento: In tal caso, e casi, sia lecito al Tribunale, e Magistrato di rifare ex Officio, mediante l'opera degli Architetti, Muratori, & Operarij di esso Tribunale, le porzioni di quelli, che non avranno come sopra dichiarato, o posto mano all'opera, e in appresso ripartirne la spesa sopra i medesimi Possessori senz'altro ritardo, & indugio. Lo che parimenti s'intenda aver luogo rispetto alli rifarcimenti, e rappezzi, qualora i Possessori

non rifarciscano con effetto la parte rotta o guasta, dentro un congruo tempo, che sia stato loro intimato con Intimazioni, come sopra, dal medesimo Magistrato, o Tribunale.

In oltre considerando Noi da un canto il grave dispendio, che hanno veramente patito i Possessori per essersi nel decorso di poco tempo tante volte variata la forma, e lastricatura delle Strade; E dall'altro osservando, che la forma, e lastricatura, nella quale al presente si trovano le Strade di Roma, è di tutto comodo, e decoro della Città; Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire quante volte occorrerà rifare di nuovo una Strada, o questa si rifaccia a spese proprie de' Possessori, o si rifaccia ex Officio dal Magistrato, e Tribunale, secondo i casi poc' anzi indicati, a niuno di essi sia lecito per qualsivoglia causa, o pretesto, alterare, o mutare nè in tutto, nè in parte la forma, il filo, e lastricatura presente, ma debbano sempre le Strade lasciarsi nel piano, elevazione, direzione, e pendenza, come in oggi si trovano, e molto meno sia loro lecito di rifare a Quadroni, o a Quadrelli le Strade, che si trovano lastricate a Bastardoni, e rispettivamente rifare a Bastardoni quelle, che si trovano lastricate a Quadroni, o Quadrelli; Nè le Strade, che sono in Calce, rifarle in Rena, nè quelle, che sono in Rena, rifarle in Calce; ma quante volte occorra rifare una Strada, sempre debba rifarsi nella forma, e nella maniera istessa, che si trova presentemente; E se mai dal Magistrato, o Tribunale, dagli Architetti, & altri Uffiziali del medesimo fosse ordinato diversamente, vogliamo, che in tal caso per le spese di essa Strada non possano in alcuna modo molestarsi, nè esser costretti ad alcuna contribuzione li Possessori Adiacenti, quali anzi vogliamo, che di più siano rilevati da tutti i danni, & interessi, e che li Muratori, & Operarij, che avranno rifatta la Strada contro questo Nostro divieto, e proibizione, possano solamente agire per le loro mercedi contro chi avrà loro ordinato rifarla in forma, o maniera diversa dallo stato presente.

Di più vogliamo, e comandiamo (salve sempre le Disposizioni predette) che dalli Decreti, Mandati, e Sentenze del Tribunale, e Magistrato delle Strade non si ammetta, nè si attenda alcuna Inibizione, o Appellazione in sospensivo, secondo la provida Costituzione: *Sacerdotalis*, & *Regia* del prelodato Innocenzo XII. Nostro Predecessore pubblicata li 26. Novembre 1692., & impressa nel suo Bollario particolare Costituzione 14., ma però nei soli tre casi espressi in essa Bolla al §. 17., cioè qualora si tratti di Decreti, Mandati, e Sentenze fatti, rilasciati, e pronunciate o per il pagamento delle Tasse, e Contribuzioni imposte, o da imponersi con ordine Nostro, e de' Nostri Antecessori, o Successori pro tempore; o per il pagamento degli Affitti promessi, e dovuti dagli Affittuarij, e Appaltatori, e per l'adempimento de' patti con essi convenuti; o finalmente per li Conti da rendersi dagli Amministratori, Economi, & Esattori, e per il pagamento del reliquato; All'incontro poi qualora si tratti di Decreti, Mandati, e Sentenze, fatti, rilasciati, o pronunciate in altri casi, o per altre cause diverse, vogliamo, che liberamente possa appellarsi al Tribunale della Nostra Camera, anche in sospensivo; Rivocando a tal'effetto, e riducendo alla via di ragione qualunque Chirografo, e qualunque Ordinatione de' Nostri Predecessori, che facesse in contrario.

Finalmente ad effetto, che li Possessori delle Case, Fabbriche, & altri Fondi di questa nostra Città di Roma non trascurino d'invigilare sopra il pronto rifarcimento delle Strade, quando s'incominciano a muovere, rompere,

Si proibisce d'alterare la forma delle Strade.

Non dovrà attendersi alcuna Inibizione, nè appellazione sospensiva dalli Decreti, e Mandati, del Tribunale delle Strade per il pagamento delle Tasse, e degli Affitti, e peltendimento de' conti; all'incontro potrà appellarsi anche in sospensivo da altri diversi Mandati, e Sentenze.

Al rifarcimento, e rifazione delle Strade esistenti dentro Roma saranno tenuti sola-

1748.
mente gli
Adiacenti
Possessori.

Vista delle
Strade Con-
solari.

Penà alli
Maestri che
mancafferò.

Diligenze
per fare ese-
guire gli or-
dini de' risar-
cimenti.

Facoltà a
Monignor
Presidente di
spedire Com-
missa j per ri-
conoscere, se
siano state ri-
sarcite le Stra-
de.

Uffizio del
Fiscale delle
Strade.

o guastare in qualche parte, che è il punto, dal quale principalmente risultata lo sgravio, e sollievo di tutti: Ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire per il risarcimento, e rifacimento delle Strade dentro Roma, siano solamente tenuti, come è di ragione, li Possessori Adiacenti, e non mai, nè in caso veruno li soli, e semplici Utenti; perche così ogn'uno penserà seriamente alla conservazione della Strada, che veramente gli appartiene.

Quanto alle Strade fuori di Roma rinoviamo per ora, e sino ad altro più efficace provvedimento, l'ordine già dato, & incalcato da detto Nostro Predecessore Innocenzo XII. in detta sua Costituzione al §. 25., cioè, che li Maestri delle Strade una volta almeno l'anno, e Monsignor Presidente ad arbitrio suo, debbono visitare personalmente, rivedere, e riconoscere a proprie spese tutte, e singole Strade Consolari, e loro bracci esistenti nel Distretto di Roma. Affinche poi questo utilissimo provvedimento resti con effetto eseguito, vogliamo in oltre, & ordiniamo che per l'avvenire, incominciando dal prossimo Anno 1749., ciascuno de' Maestri di Strada debba ogni anno a tutto il Mese di Maggio aver con effetto visitate personalmente come sopra le Strade, che gli appartengono, nelli giorni preventivamente intimati agli Appaltatori delle medesime; Et in prova di tal visita debba aver fatta relazione in scritto di ciascuna Strada nella Congregazione del Tribunale, e di più esibita, e rilasciata negli Atti del Notaro del medesimo; qual Notaro vogliamo, che immediatamente la presenti a Noi, e Nostri Successori per mezzo del Nostro Uditore pro tempore: Altrimenti mancando li Maestri di Strada in alcuna delle cose predette, vogliamo, & ordiniamo, che s'intenda ipso facto decaduto dall'assegnamento di scudi dugento, de' quali può godere ciascuno di essi per beneficenza Nostra, e de' Nostri Successori, e che quello, o quelli, che ne ordinarono, o facessero il pagamento, o prima della scadenza di detto Mese di Maggio, o quando alcuno de' Maestri di Strada non avesse con effetto adempiute le cose suddette, cadano nella pena del doppio, e di non essergli in alcun modo ammesso, nè bonificato il pagamento fatto, oppure ordinato, contro questo Nostro divieto, e proibizione.

Dalle sudette visite, e relazioni in scritto dovrà apparire lo stato delle Strade, e quando da esse risulti, che una, o più delle medesime Strade, siano in qualche parte mosse, guaste, o rotte, dovrà Monsignor Presidente nella medesima Congregazione, e senz' altro indugio, o dilazione, rilasciare ad istanza del Fiscale la Mano Regia contro quell'Appaltatore, & Appaltatori, e contro le sicurtà obbligate al mantenimento di tali Strade, o Strada, pregando a ciascuno di essi un termine congruo, ma però, che non sia maggiore di un Mese, ad averle con effetto risarcite, & ad esibire negli Atti del Tribunale documenti autentici, e sufficienti, del risarcimento già seguito; con facoltà ancora in tal caso di spedire uno, o più Commissarij a tutte spese di essi Appaltatori, o Appaltatore, ad effetto di rincontrare, se dentro il termine suddetto le Strade, o Strada, siano state risarcite secondo l'obbligo de' medesimi, & ad uso d'arte; E mancando in qualunque modo gli Appaltatori, debba onninamente il Tribunale farle risarcire, e ridurre in buon stato, prima, che passi il Mese di Ottobre, a tutti danni, e spese di detti Appaltatori.

Et perchè al Fiscale del Tribunale per l'obbligo dell'Uffizio suo appartiene, e vogliamo, che principalmente appartenga la cura d'invigilare, & insistere appresso Monsignor Presidente, e

alli Maestri di Strade, non solamente, che si facciano le visite, e relazioni: ma ancora, che si rilascino, spediscano, & eseguiscano le Mano Regie contro gli Appaltatori, e che non si creda alli documenti, che quelli tal volta esibiranno, se non saranno autentici, o sufficienti: Perciò vogliamo, e decretiamo, che se mai il Fiscale suddetto sotto qualunque pretesto, scusa, o colore, sarà negligente nell'adempire detto suo Uffizio, e in ogni caso d'indugio, o incuria d'esso Presidente, e Maestri di Strada, lasciara di farle a Noi, e Nostri Successori, per mezzo del Nostro Uditore pro tempore, la dovuta rappresentanza firmata di sua propria mano: In tal caso vogliamo, che sia irremissibilmente rimesso dall'Uffizio, e che ne sia deputato un'altro più diligente in luogo suo; E non già da Monsignor Presidente, a cui in ogni altro caso apparterebbe, secondo la più volte menzionata Collazione d'Innocenzo XII.; ma dal Romo. Cardinal Camerlengo pro tempore, al quale per questo caso di negligenza solamente, vogliamo, che passi, & appartenga la suddetta facoltà di deputarlo: E così pure ordiniamo rispetto al Notaro, se trascurerà di presentare a Noi, e Nostri Successori, come sopra, le relazioni delle Strade fatte in scritto dalli Maestri delle medesime.

Esecutore di questi Nostri Provvedimenti, Ordinanze, e Disposizioni, vogliamo, che sia, e deputiamo l'Uditore Nostro, e de' Nostri Successori pro tempore, affinché possiamo per tal mezzo essere in ogni tempo, & in ogni occorrenza prontamente avvisati, e ragguagliati: Per il qual effetto diamo, e concediamo al medesimo Uditore tutte le più ample facoltà, che possono essere necessarie, & opportune, e specialmente di pubblicare Editti, e Notificazioni, far Decreti, Ordinanze, e Dichiarazioni, & ogn'altra cosa, che crederà più espediente, e più efficace per l'efatta; e puntuale esecuzione di quanto abbiamo qui sopra ordinato; essendo così mente, e volontà Nostra espressa. Volendo, e decretando, che alla presente Nostra Cedola di Moto proprio, benchè non esibita, nè registrata in Camera, e ne' suoi Libri, non possa mai darsi, nè opporsi di surzezione, orrezione, ne d'alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validissimi, e giuridichi, anche di Jus questo, e pregiudizio del Terzo, possa esser impugnata, moderata, o rievocata, ridotta ad *viam Juris*, o concedersi contro di essa l'aperzione Oris, o altro qualunque rimedio; e che così, e non altrimenti debba sempre giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsiasi Giudice, e Tribunale, benchè Collegiale, Congregazioni, anche de' Rm̄i Cardinali, Camerlengo di Santa Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario: Dichiarando Noi fin d'adesso preventivamente nullo, irritato, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità, scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contra la forma, e disposizione della presente Nostra Cedola di Moto proprio: quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre, ed in perpetuo il suo pieno effetto, e esecuzione, e vigore colla semplice Nostra sottoscrizione, benchè non vi sieno stati chiamati, sentiti, o citati Monsignor Presidente, li Maestri di Strada, & altri Uffiziali, e Ministri del suo Tribunale, ed altre qualsivoglia Persone, ancorche privilegiate, e privilegiatissime, che vi avessero, o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle fosse bisogno di special menzione: Non ostanti la Bolla di Pio IV. Nostro Predecessore de registrandis, la regola della Nostra

Cancellaria de Jure quæfito non tollendo, e qualiſſimo altre Coſtituzioni, & Ordinationi Apoſtoſiche Noſtre, e de Noſtri Predeceſſori, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, Uſi, Conſuetudini, e qualunque altra coſa, che faceſſe, o poſteſſe fare in contrario; alle quali tutte, e ſingole, avendone il tenore qui per eſpreſſo, e di parola in parola infero, e regiſtrato, e ſupplendo colle pienze della Noſtra Poſteſtà Pontificia ad ogni vizio, e difetto quantunque ſoſtanziale, e formale, che vi poſteſſe intervenire, per queſta volta ſola, e per la piena, e total eſecuzione di quanto ſi contiene nella preſente Noſtra Cedola di Moto proprio, ampiamente, ed eſpreſſamente deroghiamo. Dal noſtro Palazzo Apoſtoſico di Monte Cavallo queſto di 28. Ottobre 1748.

Data li 28. Ottobre 1748.

BENEDICTUS PP. XIV.

Ut igitur Noſtra hujusmodi mandata atque præcepta, ad Civium ſimul & poſſidentium indemnitate, & commodum, & ad Urbis utilitate, & decus condita atque ſtatuta, quæ etiam duobus Ediſtis, aliis diebus 22. Aprilis Anni Domini 1671. & 6. Maji Anni 1679., recol. nem. Prædeceſſoribus Noſtris Clemente PP. X., & Innocentio PP. XI. reſpective aſſentientibus, & jubentibus, ab ipſo Viarum Tribunali emanatis, & publicatis, in pluribus, & ſubſtantialibus conſentanea, & conformia comperimus & recognovimus, perpetuis futuris temporibus debitam executionem, & inviolabilem firmitatem obtineant; eadem Apoſtoſicis hiſce Noſtris Litteris infera, atque earumdem tenore, ac ſimili motu, ſcientia, & poſteſtatis plenitudine iterum confirmata ac roborata, ab omnibus, ad quos pertinet, ſeu pertinebit in poſterum, exactiſſime obſervari, & impleri etiam perpetuo ſtatimus atque decernimus. Mandantes præſato Dilecto Filio Noſtro nunc exiſtenti S. R. E. Cardinali Camerario ac Dilectis etiam Filiis Camera Noſtræ Apoſtoſicæ Clericis Præſidentibus, necnon Viarum Magiſtris, cæteriſque ejuſdem Camera, & Tribunalis Viarum Officialibus, & Miniſtris, itemque Dilecto Filio Auditori Noſtro, ejuſque & prædiſtorum omnium Succeſſoribus pro tempore futuris, ut omnia & ſingula a Nobis in præinfera Scheda Noſtri Motus proprii diſpoſita atque ſtatuta, tam ipſi, in quantum eorum reſpectiva Officia, ſive de jure, ſive vigore ſpecialis Mandati Noſtri, concernunt, exacte obſervent, quam etiam ab aliis ſibi ſubjectis, ad quos pertinet, ac pertinebit in poſterum, exactiſſime impleri, & obſervari faciant, ſub penis ibi ſtatutis atque contentis. Ac decernentes ipſam præinferam Schedulam, necnon præſentes noſtras Litteras, quibuſcumque Juris, ſeu Facti defectibus, qui adverſus illas opponi, ac deduci poſſent, minime refragantibus, omniaque, & ſingula in ipſis præſcripta atque decreta, ſemper & perpetuo firma, valida, & efficacia exiſtere & fore, ſuoſque plenarios, & integros effectus fortiri & obtinere, atque iis, quorum favorem reſpiciunt, pleniffime ſuffragari; ſicque, & non aliis per præmiſſos omnes & ſingulos, alioſque Judices Ordinarios & Delegatos, etiam S. R. E. Cardinales, & Palatii Apoſtoſici Auditores, ſublata ipſis aliter judicandi, & interpretandi facultate, judicari & definiſi debere, ac irritum & inane, ſi ſecus ſuper iſdem a quoquam quavis Auctoritate ſcienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obſtantibus omnibus hiſ, quæ in prædiſta Scheda non obſtare decrevimus, & quibuſvis aliis Conſtitutionibus, & Ordinationibus Apoſtoſicis, ceteriſque contrariis quibuſcumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pa-

ginam Noſtra Confirmationis, Mandati, Decreti, & voluntatis infringere, vel ei auſu temerario contraire; ſi quis autem hoc attentare præſumpſerit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apoſtoſorum ejus ſe noverit incurſurum.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ MDCCXLVIII. Tertio Kalendas Januarii Pontific. Noſtri Anno IX.

D. Card. Paſſioneus,
J. Datarius.

VISA DE CURIA.

I. C. Boſchi.

J. B. Eugenius.

Regiſtrata in Secretaria Brevium.

Aſſeritur Identitas Corporis Sancti Joannis de Matha, quod Matriri colitur, occasione donationis antiqui Sarcophagi, ubi illud Romæ aſſervabatur.

Dilecto Filio Michaëli a S. Joſepho Miniſtro Generali Fratrum Ordinis Sanctiſſimæ Trinitatis Redemptionis Captivorum Excalciatorum nuncupatorum.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Dilecte Fili, Salutem, & Apoſtoſicam Benedictionem.

MINIME dubitamus, quin memoria retineas quidquid a Nobis aliàs, dum Tu quidem Officium Procuratoris Generalis inclyti Ordinis tui in hac Alma Urbe noſtra obires, Nos vero in minoribus conſtituti, Promotoris Fidei munus gereremus, præſtitum fuerit, ut debitus Sacris Exuviis S. Joannis de Matha ejuſdem tui Ordinis Fundatoris cultus reſtitueretur. Illius namque Corpus in arca marmorea, ſeu Sarcophago in Eccleſia ſub invocatione S. Thomæ Apoſtoli in Formis diſta in Monte Cælio ejuſdem Almæ Urbis Noſtræ, quæ ad Dilectos Filios Capitulum, & Canonicos Baſilicæ Principis Apoſtoſorum S. Petri in Vaticano ſpectat; eſt ab initio conditum; tamen anno milleſimo ſexcentefimo quinquageſimo quinto, inde in Hiſpanias tranſlatum apud Nuntium hujus Apoſtoſicæ Sedis in Hiſpaniis tunc temporis comorantem depoſitum fuit: quod deinde anno MDCLXXXVI. cl. mem. Marcellus Cardinalis Duratius apud Hiſpaniarum Regem Catholicum Apoſtoſicum itidem Nuntius Miniſtro Generali, & Diſſinitorio laudati Ordinis ea tradidit conditione, ut ſub Altari Cappellæ in Cella Venerabilis Fratris Thomæ de Virgine Matriri erectæ collocaretur. Mota autem in congregatione Venerabilium Fratrum Noſtrorum S. R. E. Cardinalium Sacris Ritibus præpoſitorum tam anno MDCLXIX., quam anno MDCCXV. controverſia quoad Identitatem Oſſium Corporis S. Joannis de Matha, quæ Romæ primum, poſtmodum Matriri aſſervari aſſerebatur, ipſa Congregatio reſpondit, *Non conſtare de Identitate*; iterum juſſu ſel. rec. Clementis PP. XI. Prædeceſſoris noſtri poſtulato ſuper ipſa Identitate apud eandem Congregationem Cardinalium edito, factum fuit, ut Nobis, dum partes Promotoris Fidei ageremus, per graviffima rationum momenta in quarto Libro Operum noſtrorum de Canonizatione Sanctorum part. 2. cap. 25. num. 8. typis impreſſa, adnitentibus, plena reſolutio, poſtquam laudatus Clemens XI. Prædeceſſor Noſter viam univerſæ carnis ingreſſus fuiſſet, die XIX. menſis Martii, prodiret die VI.

Dat. Pont. A. IX. die 30. Decem. 1748.

LXVIII.

Pont. alias de cultu S. Joannis de Matha ſollicitus fuit.

Olim Corpus diſti Sancti Romæ ſervabatur.

Deinde in Hiſpanias tranſlatum Matriri repoſitum fuit.

De controverſia orta in Sac. Rituum Congregatione ſuper identitate Corporis S. Joannis de Matha.

Ex Sententia Summi Pontificis, tunc Prom. Fidei, prodijt reſolutio aſſirmativa.

Diſtum Chirographum confirmat.

Mandatum pro permiſſorum obſervantia.

Aliter judicari prohibetur.

Derogatio contrariis.

Sanctio pœnalis.